Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DEL 20 APRILE 1982:

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 marzo 1982.

Gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1979.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1979 delle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini della applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:

Novara, Vercelli	10
Torino	10,5
Cuneo	11
Alessandria	11,5
Asti	12

Valle D'Aosta:

Aosta	10

Liguria:

La Spezia, Genova	11
Savona, Imperia	11,5

Lombardia:

Como, Bergamo, Milano	10
Cremona, Brescia, Mantova	10,5
Varese, Sondrio	11
Pavia	11,5

Trentino-Alto Adige:

Trento	10,5
Bolzano	11

Veneto:

Belluno, Verona	10
Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza	10,5
Padova	11

Friuli-Venezia Giulia:

Pordenone	10,5
Udine	11
Trieste	11,5
Gorizia	12

Emilia-Romagna:

Ferrara	9
Ravenna	9,5
Parma	10
Forlì, Modena, Bologna	10,5
Reggio Emilia	11
Piacenza	12

Toscana:

Pisa	10
Massa Carrara	10,5
Pistoia, Lucca	11
Siena, Livorno, Arezzo, Firenze, Grosseto	11,5

Umbria:

Perugia, Terni	11,5

Marche:

Pesaro, Macerata	11
Ancona, Ascoli Piceno	11,5

Lazio:

Viterbo	10,5
Latina, Rieti	11
Frosinone	11,5
Roma	12

Abruzzo:

L'Aquila	10
Chieti	11
Pescara	11,5
Teramo	12

Molise:

Isernia	9,5
Campobasso	11,5

Campania:

Caserta	10
Avellino, Napoli	11
Benevento, Salerno	11,5

Puglia:

Foggia	11
Bari	11,5
Lecce	12
Taranto, Brindisi	12,5

Basilicata:

Potenza	11
Matera	12

Calabria:

Cosenza	12,5
Reggio Calabria, Catanzaro	13

Sicilia:

Agrigento, Enna	11,5
Caltanissetta, Catania, Trapani	12
Palermo	12,5
Messina, Ragusa	13,5
Siracusa	15,5

Sardegna:

Nuoro, Cagliari 11,5
Sassari 12
Oristano 12,5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(1967)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 gennaio 1982.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con il voto n. 304, espresso nell'adunanza del 19 giugno 1981, che qui integralmente si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia elencati in dispositivo;

Considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia, come da deliberazione della giunta regionale n. 4327 del 14 ottobre 1981, he espresso parere favorevole all'inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio di tutti i comuni indicati nel predetto voto n. 304 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Friuli-Venezia Giulia comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Udine
(S = 9)

Basiliano
Bertiolo
Camino al Tagliamento
Campoformido
Codroipo
Lestizza
Mortegliano
Pozzuolo del Friuli
Talmassons

Provincia di Pordenone
(S = 9)

Casarsa della Delizia
San Vito al Tagliamento

Art. 2.

Sono confermate sismiche, col grado di sismicità S = 12, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone della regione Friuli-Venezia Giulia comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Udine
(S = 12)

Amaro
Ampezzo
Arta Terme
Artegna
Bordano
Buia
Cavazzo Carnico
Cercivento
Chiusaforte
Dogna
Enemonzo
Forgaria nel Friuli
Forni di Sotto
Gemona del Friuli
Lauco
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Majano
Moggio Udinese
Montenars
Nimis
Osoppo
Ovaro
Paluzza
Paularo
Pontebba
Preone
Ragogna
Raveo
Resta
Resiutta
Socchieve
Sutrio
Taipana
Tarcento
Tolmezzo
Trasaghis
Treppo Carnico
Treppo Grande
Venzone
Verzegnis
Villa Santina
Zuglio

Provincia di Pordenone
(S = 12)

Arba
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Clauzetto
Fanna
Frisanco
Maniago
Meduno
Pinzano al Tagliamento
Sequals
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Vito D'Asio

Art. 3.

Sono confermate sismiche, col grado di sismicità S = 9 ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone della regione Friuli-Venezia Giulia comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Udine

(S = 9)

Attimis
Buttrio
Cassacco
Cividale del Friuli
Colleredo di Monte Albano
Comeglians
Corno di Rosazzo
Coseano
Dignano
Drenchia
Faedis
Fagagna
Flaibano
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Grimacco
Malborghetto Valbruna
Manzano
Martignacco
Mereto di Tomba
Moimacco
Moruzzo
Pagnacco
Pasian di Prato
Povoletto
Pradamano
Prato Carnico
Premariacco
Prepotto
Pulfero
Ravascletto
Reana del Roiale
Remanzacco
Rigolato
Rive d'Arcano
San Daniele del Friuli
San Giovanni al Natisone
San Leonardo
San Pietro al Natisone
San Vito di Fagagna
Sauris
Savogna
Sedegliano
Stregna
Tarvisio
Tavagnacco
Torreano
Tricesimo
Udine

Provincia di Pordenone

(S = 9)

Andreis
Arzene
Aviano
Barcis
Brugnera
Budoia
Caneva
Cimolais
Claut
Cordenons
Erto e Casso
Fontanafredda
Montereale Valcellina
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Roveredo in Piano
Sacile
San Giorgio della Richinvelda
San Martino al Tagliamento
San Quirino
Spilimbergo
Valvasone
Vivaro
Zoppola

Provincia di Gorizia

(S = 9)

Dolegna del Collio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno:
ROGNONI

(1977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo degli emendamenti all'allegato della convenzione sulle facilitazioni del traffico marittimo internazionale (Londra, 9 aprile 1965), adottati il 28 novembre 1969 e il 10 novembre 1977.

Il 12 agosto 1971 e il 10 novembre 1977 sono entrati in vigore, rispettivamente, conformemente all'art. VII della convenzione, gli emendamenti all'allegato della convenzione sulle facilitazioni del traffico marittimo internazionale, adottati a Londra il 28 novembre 1969 e il 10 novembre 1977.

Conformemente all'art. VIII della convenzione, l'Italia ha notificato al Segretario generale dell'I.M.C.O. le seguenti riserve:

« La norma 2.2.3. non è accettabile per la legislazione italiana. Infatti il codice della navigazione non contempla tra le persone autorizzate a firmare la "Dichiarazione generale" la figura del raccomandatario ».

« La norma 2.11.1 non è accettabile per la legislazione italiana. Infatti, la normativa nazionale (articolo 120 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) prescrive che nel manifesto di partenza debbano essere inscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Devono inoltre essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo ».

« La norma 3.16.2 non è accettabile per la legislazione italiana dal momento che l'attuale normativa prevede la presentazione della lista di equipaggio e della dichiarazione generale in ogni porto ».

« La norma 3.19.3 non è accettabile per la legislazione italiana. Infatti, taluni accordi consolari possono prevedere in materia di visti d'ingresso, su base di reciprocità, l'apposizione del visto sul passaporto, libretto di navigazione del marittimo o equivalente documento. In tali casi, qualora il titolare del libretto di navigazione o altro documento risulti sprovvisto del visto di cui sopra, le autorità di pubblica sicurezza portuali italiane concedono un lasciapassare di validità limitata ».

AMENDEMENT
À L'ANNEXE À LA CONVENTION VISANT À FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL DE 1965
(Londra 28 novembre 1969)

1. CHAPITRE PREMIER
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. - DÉFINITIONS

Insérer, tout de suite après la définition de « Membre de l'équipage » la nouvelle définition suivante:

Navire en croisière. Navire qui effectue un voyage international et qui loge à son bord des passagers participant à un programme collectif et faisant des eclales touristiques temporaires, suivant un plan déterminé, dans un ou plusieurs ports. Au cours du voyage, le navire ne doit en principe:

a) ni embarquer ou débarquer d'autres passagers;

b) ni charger ou décharger des marchandises.

2. CHAPITRE 3.

ARRIVÉE ET DÉPART DES PERSONNES

Immédiatement après la pratique 3.15.1 recommandée ajouter la nouvelle section suivante:

C. — *Octroi de facilités aux navires en croisière et à leurs passagers.*

Insérer dans cette nouvelle section les nouvelles normes et pratiques recommandées suivantes:

3.16.1 *Norme.* Les pouvoirs publics doivent accorder la libre pratique par radio à un navire en croisière lorsque, compte tenu des renseignements fournis par celui-ci avant l'entrée au port, l'autorité sanitaire du port de destination prévu estime que l'entrée du navire ne risque pas d'introduire ou de répandre une maladie quarantenaire.

3.16.2 *Norme.* Il ne doit être exigé de déclaration générale, de liste des passagers et de liste de l'équipage d'un navire en croisière que dans le premier et le dernier port d'escale d'un pays, si les conditions du voyage ne sont pas modifiées dans l'intervalle.

3.16.3 *Norme.* Il ne doit être exigé de déclaration des provisions de bord et de déclaration des effets de l'équipage d'un navire en croisière qu'au premier port d'escale dans un pays.

3.16.4 *Norme.* Les passagers en croisière doivent toujours rester en possession de leur passeport ou autres pièces officielles d'identité.

3.16.5 *Pratique recommandée.* Les passagers en croisière ne devraient pas être tenus d'obtenir un visa si leur navire effectue au port un séjour de moins de 72 heures, sauf dans des conditions particulières définies par les pouvoirs publics intéressés.

Note: Aux termes de la présente pratique recommandée, tout État contractant peut délivrer à ce type de passagers, ou accepter d'eux, à leur arrivée, un formulaire spécifiant qu'ils ont l'autorisation d'entrer sur son territoire.

3.16.6 *Norme.* Les passagers en croisière ne doivent pas subir de retard inutile du fait de l'application de mesures de contrôle par les pouvoirs publics.

3.16.7 *Norme.* D'une manière générale, les fonctionnaires des services d'immigration ne doivent interroger les passagers en croisière qu'aux fins de vérification d'identité.

3.16.8. *Norme.* Lorsqu'un navire en croisière touche successivement plusieurs ports d'un même pays, les passagers ne doivent en général être soumis à des formalités par les pouvoirs publics qu'aux premier et dernier ports.

3.16.9 *Pratique recommandée.* Pour accélérer le débarquement, les passagers en croisière devraient, dans la mesure du possible, subir les formalités d'entrée à bord du navire et avant l'arrivée au lieu de débarquement.

3.16.10 *Pratique recommandée.* Les passagers en croisière qui débarquent dans un port et rejoignent leur navire dans un autre port du même pays devraient bénéficier des mêmes facilités que ceux qui débarquent et rejoignent leur navire dans le même port.

3.16.11 *Pratique recommandée.* La déclaration maritime de santé devrait être la seule formalité sanitaire imposée aux passagers en croisière.

3.16.12 *Norme.* Lors du séjour du navire au port, les provisions de bord exonérées de droits de douane demeurent à la disposition des passagers en croisière à bord du navire.

3.16.13 *Norme.* Les passagers en croisière ne doivent pas être tenus de fournir une déclaration écrite aux douanes.

3.16.14 *Pratique recommandée.* Les passagers en croisière ne devraient pas être soumis à un contrôle de devises.

3.16.15 *Norme.* Il ne doit pas être exigé de cartes d'embarquement ou de débarquement des passagers en croisière.

3.16.16 *Pratique recommandée.* Sauf lorsque le contrôle des passagers est effectué uniquement d'après la liste des passagers, les pouvoirs publics ne devraient pas exiger que les renseignements suivants soient donnés sur la liste des passagers:

nationalité (colonne 6);

date et lieu de naissance (colonne 7);

port d'embarquement (colonne 8);

port de débarquement (colonne 9).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTO ALL'ANNESSO ALLA CONVENZIONE PER FACILITARE IL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE DEL 1965.

(Londra, 28 novembre 1969)

1. CAPITOLO 1.

DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

A. — *Definizione.*

Inserire, subito dopo la definizione di « membro dell'equipaggio » la seguente nuova definizione:

Nave in crociera. Nave che effettua un viaggio internazionale e che ospita a bordo dei passeggeri partecipanti ad un programma collettivo e facente degli scali turistici temporanei, secondo piano determinato, in uno o più porti. Nel corso del viaggio, la nave non deve di norma:

a) né imbarcare, né sbarcare altri passeggeri;

b) né caricare, né scaricare delle merci.

2. CAPITOLO 3.

ARRIVO E PARTENZA DELLE PERSONE

Immediatamente dopo la pratica raccomandata 3.15.1 aggiungere la seguente nuova sezione:

C. — *Concessione di facilitazioni alle navi in crociera e ai loro passeggeri.*

Inserire, in questa nuova sezione, le seguenti nuove norme e pratiche raccomandate:

3.16.1 *Norma.* I poteri pubblici devono accordare, per radio, la libera pratica, ad una nave in crociera, quando, tenuto conto delle informazioni da essa fornite prima dell'entrata in porto, l'autorità sanitaria del porto di destinazione previsto non ritenga che l'entrata della nave rischi di introdurre o di diffondere una malattia di quarantena.

3.16.2 *Norma.* Non si devono esigere la dichiarazione generale, la lista dei passeggeri e la lista dell'equipaggio di una nave in crociera, se non nel primo e nell'ultimo porto di scalo di un paese, se le condizioni del viaggio non sono modificate nell'intervallo.

3.16.3 *Norma.* Non si deve esigere la dichiarazione delle provviste di bordo e degli effetti personali dell'equipaggio di una nave in crociera, se non nel primo porto di scalo in un paese.

3.16.4 *Norma.* I passeggeri in crociera devono restare sempre in possesso del loro passaporto o altre carte ufficiali di identità.

3.16.5 *Pratica raccomandata.* I passeggeri in crociera dovrebbero essere tenuti a ottenere un visto, se la loro nave effettua nel porto un soggiorno di meno di 72 ore, salvo che nelle condizioni particolari definite dai pubblici poteri interessati.

Nota: Ai termini della presente pratica raccomandata, ogni Stato contraente può consegnare a questo tipo di passeggeri, o accettare da loro, al loro arrivo, un formulario che specifichi che essi hanno l'autorizzazione ad entrare nel suo territorio.

3.16.6 *Norma.* I passeggeri in crociera non devono subire ritardo inutile per il fatto dell'applicazione di norme di controllo da parte dei pubblici poteri.

3.16.7 *Norma.* I funzionari dei servizi di immigrazione non devono, di regola, interrogare i passeggeri in crociera, se non ai fini di verifica di identità.

3.16.8 *Norma.* Quando una nave in crociera tocca successivamente più porti di uno stesso paese, i passeggeri non devono, in generale, essere sottomessi a formalità da parte dei poteri pubblici, se non nel primo e ultimo porto.

3.16.9 *Pratica raccomandata.* Per accelerare lo sbarco, i passeggeri in crociera dovrebbero, nella misura del possibile, subire le formalità di entrata a bordo della nave e prima dell'arrivo nel luogo dello sbarco.

3.16.10 *Pratica raccomandata.* I passeggeri in crociera che sbarcano in un porto e raggiungono la loro nave in un altro porto dello stesso paese dovrebbero beneficiare delle stesse facilità rispette a quelli che sbarcano e raggiungono la nave nello stesso porto.

3.16.11 *Pratica raccomandata.* La dichiarazione marittima di salute dovrebbe essere l'unica formalità sanitaria imposta ai passeggeri in crociera.

3.16.12 *Norma.* Al momento del soggiorno della nave nel porto, le scorte di bordo esonerate dai diritti di dogana rimangono a disposizione dei passeggeri in crociera a bordo della nave.

3.16.13 *Norma.* I passeggeri in crociera non sono tenuti a fornire una dichiarazione scritta alle dogane.

3.16.14 *Pratica raccomandata.* I passeggeri di crociera non dovrebbero essere sottomessi a un controllo di divise.

3.16.15 *Norma.* Non si devono esigere carte di imbarco o di sbarco dei passeggeri in crociera.

3.16.16 *Pratica raccomandata.* A meno che il controllo dei passeggeri non sia effettuato esclusivamente secondo la lista dei passeggeri, i poteri pubblici non dovrebbero esigere che le seguenti informazioni siano fornite sulla lista dei passeggeri:

nazionalità (colonna 6);
data e luogo di nascita (colonna 7);
porto di imbarco (colonna 8);
porto di sbarco (colonna 9).

AMENDEMENTS A L'ANNEXE A LA CONVENTION DE 1965 VISANT A FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL, ADOPTES PAR LA CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS LE 10 NOVEMBRE 1977.

Au Chapitre premier — Definitions et dispositions generales, section *A.* Definitions — ajouter la nouvelle définition suivante apres la définition de l'expression « Membre de l'équipage »:

Passager en transit. Passager qui arrive d'un pays étranger a bord d'un navire, dans le but de poursuivre son voyage vers un pays étranger à bord d'un navire ou par tout autre mode de transport.

et insérer la nouvelle définition suivante après la définition du mot « Armateur »:

Autorisation de descendre à terre. Autorisation accordée a un membre de l'équipage de séjourner à terre pendant l'escale du navire, dans les limites géographiques ou les délais fixés, le cas echéant, par les pouvoirs publics.

Au Chapitre 2 — Entrée, sejour au port et sortie des navires, section *E.* Mesures visant a faciliter le deroulement des formalites concernant la cargaison, les passagers, l'equipage et les bagages — insérer ce qui suit:

2.12.2 *Pratique recommandée.* Les pouvoirs publics devraient encourager les propriétaires et/ou les exploitants de quais et de magasins de marchandises à prévoir des installations spéciales d'entreposage pour les marchandises pour lesquelles il existe un risque élevé de vol et à protéger les zones ou ces marchandises doivent être entreposées soit temporairement, soit pour des périodes prolongées avant d'être réacheminees ou livrées localement de manière que les personnes non autorisées ne puissent y accéder.

2.12.3 *Norme.* A condition que cela soit conforme à leurs législations respectives, les pouvoirs publics doivent autoriser l'importation temporaire de conteneurs et de pallettes, sans exiger le paiement de droits de douane ni d'autres taxes ou redevances et faciliter leur utilisation dans le trafic maritime.

2.12.4 *Pratique recommandée.* Les pouvoirs publics devraient prévoir dans leur legislation, mentionnée à la norme 2.12.3, des dispositions visant à accepter une simple déclaration selon laquelle les conteneurs et les pallettes qui sont importés à titre temporaire seront réexportés dans le délai fixé par l'Etat intéressé.

2.12.5 *Pratique recommandée.* Les pouvoirs publics devraient autoriser les conteneurs et les pallettes qui entrent dans le territoire d'une Etat en vertu des dispositions de la norme 2.12.3 à quitter les limites du port d'arrivée pour permettre le dédouanement des marchandises importées et/ou le chargement des marchandises destinées à l'exportation, en simplifiant les procédures de contrôle et en réduisant au minimum les documents.

Au Chapitre 2 — Entrée, sejour au port et sortie des navires, section *G.* Etablissement des documents — ajouter la phrase suivante à la fin de la norme 2.15:

Les documents établis à l'aide de techniques de traitement électronique des données ou d'autres techniques de traitement automatique, sous une forme lisible et compréhensible, doivent être acceptés.

Au Chapitre 2 — Entrée, sejour au port et sortie des navires — ajouter la nouvelle section suivante:

H. — *Mesures particulieres de simplification des formalites en faveur des navires faisant escale dans des ports pour y débarquer des membres de l'équipage, des passagers ou d'autres personnes malades ou blessés nécessitant un traitement médical urgent.*

2.17 *Norme.* Les pouvoirs publics recherchent la collaboration des propriétaires de navires pour que les capitaines des navires qui ont l'intention de faire escale dans les ports à la seule fin d'y débarquer des membres de l'équipage, des passagers ou d'autres personnes malades ou blessés nécessitant un traitement médical urgent préviennent les pouvoirs publics aussi longtemps à l'avance que possible de leur intention, en donnant des renseignements les plus complets possible sur la maladie ou les blessures ainsi que sur l'identité et le statut des personnes.

2.18 *Norme.* Les pouvoirs publics informent par radio chaque fois que cela est possible et en tout état de cause par les voies les plus rapides dont ils disposent, le capitaine avant l'arrivée du navire, des documents à fournir et de la procédure à suivre pour débarquer rapidement les malades ou les blessés et pour obtenir sans retard le congé du navire.

2.19 *Norme.* En ce qui concerne les navires faisant escale dans des ports à cette fin et ayant l'intention de reprendre la mer immédiatement, les pouvoirs publics accordent une priorité de mise à quai si l'état de la personne malade ou l'état de la mer ne permettent pas un débarquement en toute sécurité dans la rade ou aux abords du port.

2.20 *Norme.* En ce qui concerne les navires faisant escale dans des ports à cette fin et ayant l'intention de reprendre la mer immédiatement, les pouvoirs publics n'exigent normalement pas les documents mentionnés dans la norme 2.1, à l'exception de la déclaration maritime de santé et de la déclaration générale, si cette dernière est indispensable.

2.21 *Norme.* Lorsque les pouvoirs publics exigent la présentation de la déclaration générale, ce document ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux qui sont indiqués dans la pratique recommandée 2.2.2 et doit, chaque fois que cela est possible, en comporter moins.

2.22 *Norme.* Lorsque les pouvoirs publics appliquent des mesures de contrôle à l'arrivée d'un navire avant le débarquement de personnes malades ou de blessés, le traitement médical d'urgence et les mesures destinées à protéger la santé publique ont priorité sur ces mesures de contrôle.

2.23 *Norme.* Lorsque des garanties ou des engagements doivent être fournis en ce qui concerne le paiement des frais de traitement, ou en définitive de transport ou de rapatriement des personnes intéressées, le traitement médical d'urgence ne doit être ni ajourné ni retardé pendant que les garanties ou engagements sont obtenus.

2.24 *Norme.* Le traitement médical d'urgence et les mesures destinées à protéger la santé publique ont priorité sur toutes les mesures de contrôle applicables par les pouvoirs publics aux personnes malades ou aux blessés qui sont débarqués.

Au Chapitre 3 — Arrivée et depart des personnes, section *B.* Mesures visant a faciliter le deroulement des formalites concernant la cargaison, les passagers, l'equipage et les bagages — ajouter ce qui suit:

3.15.2 *Pratique recommandée.* Les pouvoirs publics devraient utiliser, or lorsque cette question échappe à leur juridiction, devraient recommander aux parties intéressées d'utiliser, dans les gares maritimes et à bord des navires des signaux et symboles normalisés à l'échelon international mis au point ou adoptés par l'organisation en collaboration avec d'autres organisations internationales compétentes et qui devraient, dans toute la mesure du possible, être communs à tous les modes de transport, afin de faciliter et d'accélérer le trafic maritime international.

Au Chapitre 3 — Arrivée et depart des personnes — après la pratique recommandée 3.16.16, ajouter la nouvelle section suivante:

D. — *Mesures particulieres d'assouplissement des formalites pour les passagers en transit.*

3.17.1 *Norme.* Un passager en transit qui reste à bord du navire sur lequel il est arrivé et repart à bord de ce navire n'est pas normalement soumis aux contrôles habituels des pouvoirs publics.

3.17.2 *Pratique recommandée.* Un passager en transit devrait être autorisé à conserver son passeport ou tout autre document d'identité.

3.17.3 *Pratique recommandée.* Un passager en transit devrait être dispensé de remplir une carte de débarquement/d'embarquement.

3.17.4 *Pratique recommandée.* Un passager en transit qui poursuit son voyage à partir du même por et à bord du même navire devrait normalement être autorisé, s'il le désire, à descendre à terre pour une durée limitée pendant l'escale du navire dans le port.

3.17.5 *Pratique recommandée.* Un passager en transit qui poursuit son voyage à partir du même port et à bord du même navire devrait être dispensé de visa, sauf dans les cas particuliers fixés par les pouvoirs publics intéressés.

3.17.6 *Pratique recommandée.* Un passager en transit qui poursuit son voyage a partir du même port et à bord du même navire devrait être normalement dispensé de fournir une déclaration douanière écrite.

3.17.7 *Pratique recommandée.* Un passager en transit qui quitte le navire dans un port et embarque à bord du même navire dans un port différent du même pays devrait bénéficier des mêmes facilités qu'un passager qui arrive et repart à bord du même navire dans le même port.

Au Chapitre 3 — Arrivée et depart des personnes — après la pratique recommandée 3.17.7, ajouter la nouvelle section suivante:

E. — *Mesures d'assouplissement des formalites pour les navires utilises a des fins scientifiques.*

3.18 *Pratique recommandée.* Un navire utilisé à des fins scientifiques transporte à son bord un personnel nécessairement affecté à la mission scientifique qui fait l'objet du voyage. S'il est ainsi identifié, ce personnel devrait bénéficier de facilités au moins aussi favorables que celles accordées aux membres de l'équipage du navire.

Au Chapitre 3 — Arrivée et depart des personnes — après la pratique recommandée 3.18, ajouter la nouvelle section suivante:

F. — *Autres mesures d'assouplissement des formalites exigées des étrangers appartenant a l'équipage des navires effectuant des voyages internationaux. Autorisation de descendre a terre.*

3.19 *Norme.* Les étrangers membres de l'équipage sont autorisés par les pouvoirs publics à se rendre à terre pendant l'escale de leur navire, à condition que les formalités d'entrée du navire soient achevées et que les pouvoirs publics ne soient pas conduits à refuser l'autorisation de descendre à terre pour des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d'ordre public.

3.19.1 *Norme.* Les membres de l'équipage n'ont pas à obtenir un visa pour être autorisés à se rendre à terre.

3.19.2 *Pratique recommandée.* Les membres de l'équipage ne devraient pas normalement être soumis à des vérifications individuelles avant de quitter le navire ou en rentrant à bord.

3.19.3 *Norme.* Les membres de l'équipage n'ont pas à être munis d'un document spécial, tel qu'un laissez-passer, pour être autorisés à se rendre à terre.

3.19.4 *Pratique recommandée.* Si les membres de l'équipage sont tenus de porter des documents d'identité lorsqu'ils se rendent à terre, ces documents devraient se limiter à ceux qui sont énoncés à la norme 3.10.

Au Chapitre 5 — Dispositions diverses — ajouter la nouvelle section suivante:

F. — *Activités de secours en cas de catastrophe naturelle.*

5.11 *Norme.* Les pouvoirs publics doivent faciliter l'arrivée et le départ des navires utilisés aux fins d'activités de secours en cas de catastrophe naturelle.

5.12 *Norme.* Les pouvoirs publics doivent, dans toute la mesure du possible, faciliter les procédures d'entrée et le déroulement des formalités pour les personnes et les cargaisons arrivant à bord des navires visés à la norme 5.11.

Transformer en normes les pratiques recommandées suivantes:

2.3.2
2.7.6
2.11.1
3.12
3.15.1
4.1
4.4.1
4.9
5.4.1

Dans la pratique recommandée 4.2, remplacer le libellé « au titre de l'article 104 » par « au titre de l'article 98 ».

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DEL 1965 SULLE FACILITAZIONI AL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE ADOTTATI DALLA CONFERENZA DEI GOVERNI CONTRAENTI IL 10 NOVEMBRE 1977.

Al Capitolo 1 — Definizioni e disposizioni generali, sezione *A.* Definizioni — dopo la definizione dell'espressione « membro dell'equipaggio » aggiungere la seguente nuova definizione:

Passeggero in transito. Passeggero proveniente da un Paese straniero a bordo di una nave e che intenda proseguire il suo viaggio verso un altro Paese o a bordo di una nave o con qualsiasi altro mezzo di trasporto

e inserire dopo la definizione della parola « armatore » la seguente nuova definizione:

Autorizzazione a scendere a terra. Autorizzazione concessa ad un membro dell'equipaggio a sostare a terra durante lo scalo della nave nei limiti geografici o nei tempi eventualmente fissati dalle pubbliche autorità.

Al Capitolo 2 — Arrivo, sosta e partenza della nave, sezione *E.* Provvedimenti atti a facilitare le pratiche doganali relative al carico, ai passeggeri, all'equipaggio ed ai bagagli — inserire quanto segue:

2.12.2 *Procedura consigliata.* Le pubbliche autorità dovrebbero incoraggiare i proprietari e/o gli utenti delle banchine e dei magazzini di merci a predisporre speciali sistemi di deposito per le merci che presentino un elevato rischio di furto e a proteggere le zone in cui tali merci debbono essere depositate temporaneamente o per periodi prolungati prima di essere rispedite altrove o consegnate in loco, onde evitare che persone non autorizzate possano avere accesso a tali aree.

2.12.3 *Norma.* Purché ciò sia conforme alle loro rispettive legislazioni, le pubbliche autorità dovrebbero autorizzare l'importazione temporanea di contenitori e di pallet senza esigere il pagamento di diritti doganali o di altre tasse o canoni nonché facilitarne l'utilizzo nel traffico marittimo.

2.12.4 *Procedura consigliata.* Le pubbliche autorità dovrebbero predisporre nella propria legislazione, di cui si fa menzione alla norma 2.12.3, disposizioni che consentano l'accettazione di una semplice dichiarazione di impegno a riesportare nei tempi stabiliti dello Stato interessato, i contenitori e i pallet importati temporaneamente.

2.12.5 *Procedura consigliata.* Le pubbliche autorità dovrebbero autorizzare il trasporto dei contenitori e dei pallet, introdotti nel territorio nazionale in virtù delle disposizioni della norma 2.12.3 all'esterno della zona del porto di arrivo per consentire lo sdoganamento delle merci importate e/o il carico delle merci destinate alla esportazione, semplificando le procedure di controllo e riducendo al minimo i relativi documenti.

Al Capitolo 2 — Arrivo, sosta e partenza della nave, sezione *G.* Completamento dei documenti — aggiungere la seguente frase alla fine della norma 2.15:

I documenti completati a mezzo di tecniche di elaborazione elettronica dei dati o di altre tecniche di elaborazione automatica, in forma leggibile e comprensibile, debbono essere accettati.

Al Capitolo 2 — Arrivo, sosta e partenza della nave — aggiungere la nuova seguente sezione:

H. — *Provvedimenti speciali per semplificare le formalità relative alle navi facenti scalo per lo sbarco di membri dell'equipaggio, passeggeri o altre persone malate o ferite che necessitino urgenti cure mediche.*

2.17 *Norma.* Le pubbliche autorità ricercheranno la collaborazione dei proprietari di navi affinché i comandanti delle navi che intendano fare scalo in un porto al solo scopo di sbarcarvi

membri dell'equipaggio, passeggeri o altre persone malate o ferite bisognose di urgenti cure mediche, comunichino con il massimo anticipo tale intenzione alle autorità pubbliche, fornendo tutti i ragguagli possibili sulla malattia, o le ferite e sull'identità e lo *status* delle persone da sbarcare.

2.18 *Norma.* Prima dell'arrivo della nave le pubbliche autorità comunicheranno al comandante, via radio ove ciò sia possibile e comunque per le vie più rapide di cui dispongono, quali siano i documenti da presentare e le procedure da seguire per lo sbarco rapido dei malati e dei feriti e per ottenere al più presto la libera pratica della nave.

2.19 *Norma.* Nel caso in cui lo stato di salute della persona malata o le condizioni del mare non consentano uno sbarco sicuro in rada o nelle vicinanze del porto, le pubbliche autorità concederanno la precedenza per l'attracco ai moli alle navi facenti scalo in un porto per lo scopo summenzionato e che intendano riprendere immediatamente la navigazione.

2.20 *Norma.* Alle navi facenti scalo in un porto per lo scopo summenzionato e che intendano riprendere immediatamente la navigazione, di norma le pubbliche autorità non richiederanno i documenti indicati alla norma 2, 1, fatta eccezione per la dichiarazione di sanità marittima e per la dichiarazione generale, ove quest'ultima sia indispensabile.

2.21 *Norma.* Allorché le pubbliche autorità richiedano la presentazione della dichiarazione generale, tale documento non deve contenere altre informazioni oltre a quelle indicate nella procedura consigliata 2.2.2 e, ove possibile, deve comportarne un numero inferiore.

2.22 *Norma.* Ove le pubbliche autorità applichino misure di controllo all'arrivo di una nave, prima dello sbarco delle persone malate o ferite, le cure mediche urgenti e i provvedimenti volti a proteggere la salute pubblica hanno la precedenza sulle suddette misure di controllo.

2.23 *Norma.* Ove si rendano necessari garanzie o impegni in relazione al pagamento delle spese mediche o di trasporto ovvero di rimpatrio delle persone interessate, ciò non dovrà implicare nè il rinvio né il ritardo delle cure mediche urgenti in attesa di tali garanzie o impegni.

2.24 *Norma.* Le cure mediche urgenti e i provvedimenti intesi a proteggere la sanità pubblica avranno la precedenza su tutte le misure di controllo applicabili dalle pubbliche autorità nei confronti delle persone malate o ferite che vengono sbarcate.

Al Capitolo 3 — Arrivo e partenza delle persone, sezione *B.* Provvedimenti intesi a facilitare lo svolgimento delle formalità relative al carico, ai passeggeri, all'equipaggio ed al bagaglio — aggiungere quanto segue:

3.15.2 *Procedura consigliata.* Le pubbliche autorità dovrebbero utilizzare, o, qualora ciò non rientri nelle loro competenze, dovrebbero raccomandare alle parti interessate l'utilizzo, nelle stazioni marittime e a bordo delle navi, di segnali e simboli standardizzati su scala internazionale, messi a punto o adottati dall'organizzazione in collaborazione con le altre organizzazioni internazionali competenti e che dovrebbero, per quanto possibile, essere comuni a tutti i mezzi di trasporto, al fine di facilitare e di accelerare il traffico marittimo internazionale.

Al Capitolo 3 — Arrivo e partenza delle persone — dopo la procedura consigliata 3.16.16 aggiungere la nuova seguente sezione:

D. — *Provvedimenti speciali per semplificare le formalità relative ai passeggeri in transito.*

3.17.1 *Norma.* Un passeggero in transito che rimanga a bordo della nave con la quale è arrivato e riparte a bordo della stessa nave, non è di norma sottoposto ai consueti controlli da parte delle pubbliche autorità.

3.17.2 *Procedura consigliata.* Un passeggero in transito dovrebbe essere autorizzato a conservare il proprio passaporto o qualsiasi altro documento di identità.

3.17.3 *Procedura consigliata.* Un passeggero in transito dovrebbe essere dispensato dal compilare una carta di sbarco/imbarco.

3.17.4 *Procedura consigliata.* Un passeggero in transito che prosegua il proprio viaggio partendo dallo stesso porto e a bordo della stessa nave, ove lo desideri, dovrebbe di norma essere autorizzato a scendere a terra durante lo scalo della nave nel porto, per un periodo di tempo limitato.

3.17.5 *Procedura consigliata.* Un passeggero in transito che prosegua il proprio viaggio partendo dallo stesso porto e a bordo della stessa nave dovrebbe essere esentato dal visto, salvo in casi speciali stabiliti dalle pubbliche autorità interessate.

3.17.6 *Procedura consigliata.* Un passeggero in transito che prosegua il proprio viaggio partendo dallo stesso porto e a bordo della stessa nave dovrebbe di norma essere dispensato dal fornire una dichiarazione doganale scritta.

3.17.7 *Procedura consigliata.* Un passeggero in transito che scenda dalla nave in un porto e si imbarchi sulla stessa nave in un altro porto dello stesso Paese dovrebbe usufruire delle stesse facilitazioni concesse al passeggero che arrivi e riparta a bordo della stessa nave nello stesso porto.

Al Capitolo 3 — Arrivo e partenza delle persone — dopo la procedura consigliata 3.17.7, aggiungere la nuova seguente sezione:

E. — *Provvedimenti per la semplificazione delle procedure relative alle navi utilizzate a fini scientifici.*

3.18 *Procedura consigliata.* Una nave utilizzata a scopi scientifici deve trasportare a bordo esclusivamente personale incaricato della missione scientifica che costituisce oggetto del viaggio. Ove sia identificabile in questi termini, tale personale dovrebbe usufruire di facilitazioni non meno favorevoli di quelle concesse ai membri dell'equipaggio della nave.

Al Capitolo 3 — Arrivo e partenza delle persone — dopo la procedura consigliata 3.18, aggiungere la seguente nuova sezione:

F. — *Altri provvedimenti per semplificare le formalità richieste agli stranieri appartenenti all'equipaggio di navi facenti viaggio internazionale. Autorizzazione a scendere a terra.*

3.19 *Norma.* Gli stranieri facenti parte dell'equipaggio saranno autorizzati dalle pubbliche autorità a scendere a terra durante lo scalo della nave purché siano state espletate le formalità di arrivo della nave e le pubbliche autorità non siano costrette a rifiutare tale autorizzazione per ragioni di sanità pubblica, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

3.19.2 *Norma.* I membri dell'equipaggio non debbono ottenere un visto per essere autorizzati a scendere a terra.

3.19.2 *Procedura consigliata.* I membri dell'equipaggio di norma non dovrebbero essere sottoposti a controlli individuali prima di scendere dalla nave o di risalire a bordo.

3.19.3 *Norma.* I membri dell'equipaggio non debbono essere muniti di un documento speciale quale un lasciapassare, per l'autorizzazione a scendere a terra.

3.19.4 *Procedura consigliata.* Ove i membri dell'equipaggio siano tenuti a portare con sè documenti di identità quando si rechino a terra, tali documenti dovrebbero limitarsi a quelli indicati alla norma 3.10.

Al Capitolo 5 — Disposizioni varie — aggiungere la seguente nuova sezione:

F. — *Attività di soccorso in caso di catastrofe naturale.*

5.11 *Norma.* Le pubbliche autorità dovrebbero facilitare l'arrivo e la partenza delle navi utilizzate a scopi di soccorso in caso di catastrofe naturale.

5.12 *Norma.* Le pubbliche autorità debbono, per quanto possibile, facilitare le procedure di arrivo e lo svolgimento delle formalità in relazione alle persone ed ai carichi in arrivo sulle navi di cui alla norma 5.11.

Trasformare in norme le seguenti procedure consigliate:

2.3.2
2.7.6
2.11.1
3.12
3.15.1
4.1
4.4.1
4.9
5.4.1

Nella procedura consigliata 4.2, sostituire la formulazione « in base all'art. 104 » con quella « in base all'art. 98 ».

(1803)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento di situazioni aziendali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Alco - Industria alimentari di Bari;

S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Napoli e stabilimento in Corsico (Milano);

S.p.a. Calzaturificio I.P.I., con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona);

S.a.s. Canepa & Campi, con sede e stabilimento in Genova;

S.p.a. Cantieri metallurgici italiani, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli);

S.p.a. Cattaneo Martinetta, con sede legale in Milano e stabilimenti in Carnago (Varese) e Rovellasca (Como);

Domopak di Frosinone;

ditta HI-G d'Italia S.p.a., con stabilimento in Cisterna di Latina;

S.p.a. Idra, con sede e stabilimento in Brescia;

S.p.a. Manifattura di Travesio, con sede in Travesio (Pordenone);

S.p.a. Metalstrutture di Reane di Rojale (Udine);

S.p.a. Manifattura ceramiche dei Visconti di Capodimonte, con stabilimento in Napoli;

ditta Nastrificio di Rovereto (Trento);

S.p.a. ditta Palazzini, con sede in Milano e stabilimenti in Canegrate (Milano), S. Giorgio su Legnano (Milano) e Somma Lombarda (Varese);

S.p.a. Progres in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza);

S.p.a. Valdadige Laterizi, con sede in Verona e stabilimento in Ceramica di Ton (Trento);

società Vitivinicola De Sanctis di Roma;

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Spalt - Lavorazioni tessili, con sede legale in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese);

società Beiersdorf S.p.a. di Milano;

S.a.s. Calzaturificio Pakerson di Cerreto Guidi (Firenze);

ditta CIF - Prodotti medicinali S.r.l. di Roma;

S.p.a. Industrie confezioni Belluno (ex Confezioni San Remo S.p.a.), con sede legale in Belluno e stabilimento in Mier (Belluno);

S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede in Palermo, sede amministrativa in Milano e stabilimento in Lurago d'Erba (Como);

S.p.a. Rheem Safim, con sede in Milano e stabilimenti in Salzano (Venezia) e Melzo (Milano);

S.p.a. Samim, con stabilimento metallurgico in S. Gavino Monreale (Catania);

S.p.a. Temsa di Leinì (Torino);

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti Società:

ditta Daniel's S.r.l., con sede in Cagli (Pesaro);

S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna;

S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede in Bologna e stabilimento di Longarone (Belluno), già S.p.a. Procond;

S.p.a. Explogiochi di Barberino di Mugello (Pisa);

S.p.a. Intesa, con stabilimento in Noncera Inferiore (Salerno);

S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze);

S.p.a. Leonetta di Bari;

S.p.a. SIV - Società italiana vetro di S. Salvo (Chieti);

S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia);

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Borsini di Sulmona;

S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino;

S.r.l. Deo, con sede in Napoli;

Società I.S.T. - Industria stampaggi Torino di Beinasco (Torino);

S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia);

ditta Liquirizia Zagarese S.n.c., con sede in Surdo di Rende (Cosenza);

S.p.a. O.S.A. - Officine Sciolari A. di Roma;

S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione;

S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento in Massa;

S.r.l. SNEG - Società editrice giornale quotidiano «Roma» in liquidazione, con sede in Napoli;

S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);

S.p.a. Space Sound System, con sede in Osimo (Ancona), frazione Case Nuove.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Magica S.r.l., con sede in Bologna.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sesni dell'articolo unico, comma secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a 39 mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal Lavoro dal 1° aprile 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Aima derivati S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, e per gli effetti degli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Samim, miniera di Raibl (Udine);

Società ceramica Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Gattinara (Vercelli);

S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma e filiali varie.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché degli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale della società S.E.C. S.p.a. - Società editoriale campana del quotidiano «Il Diario» di Napoli.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Salerno in favore dei lavoratori dipendenti dalla coop. Edilter impegnati nella realizzazione di vani per alloggi per edilizia popolare nell'area 167 e nei lavori relativi alla costruzione della nuova casa circondariale di Salerno, località Fuorni, sospesi dal lavoro dal 16 novembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi dell'impresa Eurest Italia S.p.a., unità varie mense aziendali.

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della predetta impresa sarà strettamente collegata al periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria delle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione.

(1936)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni concernenti la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Con deliberazioni adottate nelle sedute del 27 gennaio e del 18 febbraio 1982, il CIPE ha stabilito di assumere come base per la ripartizione territoriale tra le regioni delle somme destinate agli interventi di cui al titolo III della legge 219/81 le stime dei danni relativi al settore delle attività produttive all'uopo effettuate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica con l'ausilio di analoghe rilevazioni eseguite dalle camere di commercio e di acquisire pertanto i seguenti coefficienti in millesimi di composizione territoriale del danno determinati in ragione delle stime medesime:

regione Basilicata	135,4/1.000
regione Campania	856,9/1.000
regione Puglia .	7,7/1.000

Con le stesse delibere il CIPE ha quindi proceduto alle seguenti ripartizioni:

A) Ripartizione territoriale della somma di 700 miliardi di lire di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 219/81 per gli interventi previsti dal titolo terzo della legge:

regione Basilicata	94,780 miliardi
regione Campania	599,830 »
regione Puglia .	5,390 »

B) Ripartizione territoriale della somma di 100 miliardi di lire di cui all'art. 24 della legge 219/81, tratta dai 900 miliardi di cui all'art. 3, secondo comma, della legge medesima:

regione Basilicata . .	13,65 miliardi pari a 136,5/1.000
regione Campania . .	83,35 miliardi pari a 863,5/1.000

Le ripartizioni sopra indicate potranno essere modificate ove determinate ragioni ne suggeriscano il riesame.

(1921)

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni recanti norme in materia di occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982 il CIPE ha assegnato, ad integrazione della delibera del 23 dicembre 1981, ai Ministeri delle finanze e della pubblica istruzione — per far fronte, fino al 31 marzo 1982, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza — le seguenti somme alla cui copertura si provvederà con il ricorso alle disponibilità recate, per il 1982, dall'art. 4 della legge n. 21/1981.

Competenza

Ministero delle finanze:
Progetto dogane 2.350.000.000
in aggiunta ai 4.128.000.000 già assegnati;

Ministero della pubblica istruzione:
Progetto istituti tecnici 350.000.000

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio 1982, il CIPE ha concesso alle regioni Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Umbria, Piemonte e Puglia per le iniziative regionali in materia agricola gli incentivi ed i contributi, previsti dagli articoli 18, 20, 21 e 22 della legge n. 285/77.

L'onere relativo è posto a carico delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna regione a seguito della ripartizione dei 24 miliardi di lire, di cui alla delibera del 30 novembre 1977, effettuata con delibera CIPE dell'11 dicembre 1980.

Prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (proroga termini)

Con deliberazione adottata nella seduta del 18 febbraio u.s. il CIPE ha prorogato al 31 luglio 1982 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni interessati all'attuazione della prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

Tali domande dovranno comunque essere corredate come indicato nel punto 4.1 della delibera CIPE del 27 febbraio 1981, salvo la possibilità per i comuni di completare la documentazione in rapporto alla identificazione dei punti di allacciamento agli adduttori secondari entro quattro mesi dal sopracitato termine.

(1920)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 marzo 1982, n. 15.

Riscossione - Art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

e, p.c.:

Alla direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Alla Direzione generale del contenzioso

Con circolare n. 2 del 14 gennaio 1982 sono state impartite istruzioni circa le modifiche da apportarsi ai modelli degli avvisi di mora in uso presso le esattorie a seguito delle innovazioni introdotte negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739.

Poichè il terzo comma del citato art. 16 recita testualmente: « Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione dell'imposta o del provvedimento che irroga la sanzione » sono state prospettate talune perplessità sorte sulla portata dell'anzidetta disposizione che prevede il ricorso alla Commissione tributaria di I grado avverso l'avviso di mora, oltre che nei casi in cui la notifica di detto avviso non sia stata preceduta da quella della cartella esattoriale, anche per vizi suoi propri.

Al riguardo si ritiene che le anzidette perplessità derivino, oltre che dall'avere il legislatore raggruppato in una medesima disposizione atti di differente origine (ingiunzione, ruolo, avviso di mora), soprattutto dalla duplice, e talora triplice, finalità perseguita con la notificazione dell'avviso di mora e cioè invitare il contribuente ad assolvere la propria obbligazione tributaria e, nell'ipotesi in cui non sia stata notificata la cartella esattoriale, portare a conoscenza dell'interessato il suo debito d'imposta ed infine dare inizio, in caso di mancato pagamento del debito da parte dello stesso entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso, alla procedura coattiva esattoriale.

A tali finalità dell'avviso di mora e principalmente a quella di atto di notifica di un debito l'imposta e a quella di atto iniziale della procedura esecutiva esattoriale corrispondono differenti organi e modalità di impugnazione che, non può sottacersi, potranno talora creare per l'interessato qualche difficoltà nella individuazione dell'organo competente.

Ciò premesso, si precisa che la possibilità di proporre ricorso alla commissione tributaria di I grado, a seguito della notifica dell'avviso di mora, viene dal terzo comma dell'articolo in esame ammessa nelle seguenti due ipotesi:

1) quando la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta da quella della cartella esattoriale. In tal caso il gravame si configura come un ricorso contro il ruolo e quindi può essere ammesso in tutte le ipotesi in cui il contribuente può proporre detta opposizione e cioè per i motivi, che si possono ritenere tuttora validi, indicati nell'art. 188 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e semprechè la iscrizione a ruolo non tragga origine da avviso d'accertamento regolarmente notificato;

2) per vizi propri dell'atto intendendosi, per tali, le irregolarità meramente formali che possono inficiare l'avviso di mora o l'iscrizione a ruolo cui l'avviso si riferisce.

Da quanto precede, si evince che nessuna innovazione è stata apportata dalla norma in parola alla disciplina del ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore previsto dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che continua a proporsi all'Intendente di finanza.

Detto ricorso, infatti, costituisce il rimedio per il contribuente, o per colui che come tale va considerato nei riguardi dell'obbligazione tributaria, contro le irregolarità che possono verificarsi nell'espletamento delle procedure esecutive esattoriali ed investe cioè solo la fase della riscossione del tributo e non può, pertanto, estendersi al titolo per il quale l'esattore procede (ruolo) nè alla procedura di accertamento.

* * *

Le intendenze di finanza, che unitamente agli Ispettorati compartimentali accuseranno ricevuta a questo Ministero, trasmetteranno copia della presente ai dipendenti Uffici delle imposte.

MONACCSI

(1899)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di duecentocinquantasette allievi al primo anno del 164° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente lo ordinamento degli Istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sulla ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 164° corso dell'Accademia militare di Modena di duecentocinquantasette allievi, così ripartiti:

cinquanta al corso dell'Arma dei carabinieri;

centosessanta al corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

venti al corso del Corpo automobilistico;

cinque al corso del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza;

ventidue al corso del Corpo di amministrazione.

Lo svolgimento del concorso prevede:

a) visita medica;

b) accertamento psicologico;

c) esame scritto di cultura generale;

d) tirocinio della durata di 45 giorni;

e) esame orale di matematica.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici e si svolgeranno presso l'Accademia militare di Modena con inizio nel mese di novembre 1982.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle Armi saranno assegnati alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o Corpo del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle Armi e del Corpo automobilistico) e del primo anno del corso ordinario della Scuola di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi dei Corpi di commissariato, ruolo sussistenza, e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza, per ciascun corso, della percentuale di posti prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, gli allievi della Scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare presso la Scuola;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1982 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli allievi della Scuola militare che aspirano all'ammissione all'Accademia militare dovranno avere i requisiti fisici richiesti, per gli altri concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, al primo comma, lettera *a)* del successivo art. 9.

La visita medica, alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la Scuola militare, costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso il centro medico legale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 17.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica o che, dichiarati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno ammessi all'Accademia a decorrere dall'inizio del tirocinio previsto per gli altri concorrenti all'art. 1, secondo comma, e la loro ammissione sarà considerata in prova per un periodo di 45 giorni.

Gli allievi che supereranno il predetto periodo di prova saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia in base al voto complessivo riportato nell'esame di maturità. A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno assegnati ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 27.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore a seguenti limiti minimi:

per gli aspiranti al corso dell'Arma dei carabinieri, metri 1,70;

per gli aspiranti ai corsi delle altre Armi e dei Corpi, m 1,62;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi e ai Corpi;

2) astigmatismo regolare (miopico o ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi o ai Corpi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi o ai Corpi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1982, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo al 31 ottobre 1982 e cioè nati dal 1° novembre 1960 al 31 dicembre 1965;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1982 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola Europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli Istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia lo esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire il titolo di studio predetto della dichiarazione di equipollenza rilasciato da un provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 10.

La domanda di ammissione redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del reparto, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto dal concorrente o che egli presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare di Modena che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito. Il comando dell'Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno altresì indicare l'ultima residenza in Italia e la data di espatrio.

Art. 12.

I candidati ammessi al tirocinio di cui al secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 1 dovranno portare al seguito i documenti sottoindicati, in carta bollata:

a) certificato di studio rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) rilasciato dal comune di origine;

c) certificato, per gli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

d) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

e) altri documenti relativi a titoli preferenziali, previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

f) nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per i concorrenti che siano militari in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato o giovani iscritti nelle liste della leva di mare.

I predetti candidati dovranno altresì portare al seguito, a seconda della posizione militare, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o del congedo illimitato provvisorio o certificato d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti dei concorrenti che non conseguiranno l'ammissione all'anno accademico saranno restituiti.

Art. 13.

I candidati che, superate le prove di concorso, saranno ammessi nel mese di novembre ai corsi dell'Accademia dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di ammissione, i sottoindicati documenti, in carta bollata:

a) titolo di studio originale o certificato sostitutivo avente valore di originale. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il titolo di studio originale od il certificato sostitutivo avente valore di originale resterà depositato presso il comando dell'Accademia militare che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica. Il predetto titolo di studio sarà restituito all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto in cui cesserà di appartenere all'istituto;

b) certificato di stato civile libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione è compreso il Comune di nascita. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

e) fotografia recente formato tessera (4×6) con scritto in basso od a tergo (in calligrafia leggibile) cognome, nome e data di nascita. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia;

f) atto di assenso per i concorrenti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, firmato da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito. Tale atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco del comune di residenza dei concorrenti;

g) dichiarazione, da rilasciarsi da parte dei concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora l'allievo non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando dell'Accademia si riserva la facoltà di chiederne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione dello Stato o all'amministrazione della difesa per altro concorso.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visità sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso l'ospedale militare di Bologna, a cura di una commissione così costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale militare di Bologna, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

I concorrenti che entro il 18 agosto 1982 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia militare entro il giorno successivo.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonché i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti prima del tirocinio di cui al secondo comma dell'art. 1 ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 18.

I candidati risultati idonei in sede di vista medica nonché quelli che, giudicati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello ai sensi del precedente art. 16, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della Scuola militare.

Detto accertamento verrà effettuato presso l'Accademia militare di Modena dopo la visita medica e, per i giovani residenti all'estero, parimenti presso l'Accademia militare prima del tirocinio di cui al secondo comma, lettera *d*) dell'art. 1.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Nel periodo di effettuazione delle visite e dell'accertamento psicologico i candidati saranno forniti di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare presso l'Accademia militare.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta e lo svolgimento degli esami orali dei concorrenti.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 3 settembre 1982, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

Saranno dichiarati idonei alla prova scritta di esame i concorrenti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30.

Art. 21.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica, nell'accertamento psicologico e nella prova scritta di esame saranno ammessi al tirocinio, che sarà da loro compiuto:

a) in qualità di volontari di truppa, se non sono già in servizio militare e non rivestano il grado di ufficiale o di sottufficiale di complemento;

b) con il grado già rivestito, qualora si tratti di ufficiali o sottufficiali di complemento non in servizio militare. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio a decorrere dall'inizio del tirocinio;

c) con il grado rivestito, i concorrenti in servizio militare.

Durante il tirocinio e la prova orale i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio in Accademia; verrà, inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi.

Il tirocinio sarà frequentato, altresì, dagli allievi provenienti dalla Scuola militare, per compiere il periodo di prova di cui all'art. 8.

Il candidato ammesso al tirocinio potrà, a domanda, completare l'elenco in ordine di preferenza dei corsi previsti dallo art. 1 del presente bando, qualora l'elenco contenuto nella domanda di ammissione fosse incompleto.

Durante la frequenza del tirocinio tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare le norme del regolamento interno dell'Accademia.

La prova di esame orale, cui saranno ammessi i concorrenti che abbiano portato a termine il tirocinio con giudizio di idoneità in attitudine militare, verrà effettuata presso l'Accademia militare di Modena. Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato 2 del presente bando. Saranno dichiarati idonei i con-

correnti che avranno conseguito nell'esame orale un punteggio non inferiore a 18/30. I concorrenti non idonei saranno rinviati dall'Istituto.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 22.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda la ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, le prove di concorso — le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 28 stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 23.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1982 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il ventisettesimo anno di età al 31 ottobre 1982 e cioè nati dopo il 31 ottobre 1955;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiore a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 24.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 25.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al comando del reparto od ente presso cui prestano servizio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia.

Per quanto attiene alla documentazione da produrre vale quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 13, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 13.

Art. 26.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 27.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della Scuola militare e successivamente gli altri concorrenti.

Gli allievi della Scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Gli altri concorrenti dichiarati idonei alle prove di concorso saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami scritto di cultura generale e orale di matematica.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della Scuola militare, che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione o destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi provenienti dalla Scuola militare dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio di cui all'art. 8, una ferma volontaria di anni due, al tirocinio stesso o non lo superino e vengano, quindi, rinviati dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente dall'Istituto.

I concorrenti provenienti dalla vita civili, che non siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo, dovranno contrarre all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi tre quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sarà computabile nella ferma di leva.

Per il periodo della ferma volontaria di cui sopra sarà costituita nei riguardi dei concorrenti, a cura e spese dell'Amministrazione, la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

Per i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo sarà provveduto al richiamo in servizio con il grado rivestito, dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di allievi; essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia.

I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi, saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di trasferiti o comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque ammessi ai corsi.

Per i militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio, sarà provveduto al trattenimento in servizio, con il grado rivestito, sino al termine delle prove orali, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

Tutti coloro che al termine degli esami di concorso saranno ammessi all'Accademia dovranno contrarre una ferma volontaria di due anni ed assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa.

Al termine del primo anno di corso la ferma volontaria di due anni, contratta dagli allievi all'atto dell'ammissione all'Accademia, dovrà essere commutata in una ferma volontaria di tre anni e coloro che non chiederanno tale commutazione saranno considerati dimissionari.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Art. 30.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 26.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1982
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 229

ALLEGATO 1

(Articoli 11 e 25 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione al concorso
(in carta bollata)

Al comando Accademia militare - 41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . nato a . . provincia di . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . c.a.p. . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1982-83 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

Si riserva di presentare i documenti previsti dagli articoli 12 e 13 del bando di concorso.

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in esso è stabilito.

. li 1982

Il concorrente (firma leggibile) (4)

. . . .

(1) La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del reparto, se trattasi di militari alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero. Tali concorrenti dovranno specificare nella domanda la data di espatrio e l'ultima residenza in Italia.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri — corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) — corso del Corpo automobilistico — corso del Corpo di commissariato (r.s.) — corso del Corpo di amministrazione.

(4) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

ALLEGATO 2

(Art. 21 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 6 ore.

MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su tre tesi del programma estratte a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra

1ª *Tesi*: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: m.c.d. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini.

2ª *Tesi*: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª *Tesi*: Equazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite.

4ª *Tesi*: Radicali: equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita.

5ª *Tesi*: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; progressione aritmetica.

Geometria

1ª *Tesi*: Uguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano.

2ª *Tesi*: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi.

3ª *Tesi*: Calcoli di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª *Tesi*: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria

1ª *Tesi*: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni geometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni

goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª *Tesi*: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª *Tesi*: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi, area di un triangolo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(1857)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche » e « conservazione dei dipinti » - anno accademico 1982-83.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l'istituzione dell'Istituto centrale del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, con cui è stato approvato il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 12, che disciplina, fra l'altro, il riordinamento dell'Istituto centrale per il restauro;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1977, con cui è stato approvato l'ordinamento interno dell'Istituto centrale per il restauro;

Vista la lettera del 19 dicembre 1981, prot. 116/5254 del Ministero degli affari esteri D.G.R.C. Uff. VI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle seguenti materie:

« conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi delle suppellettili antiche »;

« conservazione dei dipinti ».

Al concorso possono partecipare cittadini stranieri, ai quali vengono riservati cinque posti in soprannumero.

I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri, vedi secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

4) buona condotta.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Istituto centrale per il restauro - Piazza S. Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma, entro il termine perentorio del 31 maggio 1982 per i cittadini italiani, ed entro il 15 giugno 1982 per i cittadini stranieri.

La data di arrivo delle domande spedite a mezzo posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio accettazione dell'Istituto centrale per il restauro (che è aperto, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 12).

Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza, indicare quale;

5) per quale settore intende concorrere: o per la « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi delle suppellettili antiche », o per la « conservazione dei dipinti »; i candidati tengano presente che non si può presentare domanda di partecipazione per più di uno dei settori sopraindicati;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.

Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore (per i cittadini stranieri diploma equipollente), ovvero certificato, in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita. Non saranno ritenuti validi i certificati d'iscrizione a corsi o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti dovranno presentare i titoli attestanti l'effettivo esercizio della professione di restauratore o il tirocinio compiuto presso studi di restauro e raccolte pubbliche di antichità e d'arte, nonché i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici o presso istituti di istruzione superiore;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa per l'esame di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016) intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative di Roma - tasse scolastiche.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande redatte in carta semplice, prive di autenticazione o mancanti di uno o di tutti i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo non saranno considerate valide.

Art. 4.

Le pratiche di iscrizione degli stranieri devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, che dovrà autenticare le firme sulla domanda — art. 3, ultimo comma — legalizzare il titolo di studio posseduto dal candidato e dichiararne la corrispondenza al titolo di studio italiano richiesto per l'ammissione al concorso (III media); tradurre e legalizzare eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*).

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo d'ufficio apposto sulla lettera di trasmissione.

Per i residenti all'estero sarà accolta la riserva di regolarizzare i documenti, limitatamente all'applicazione della marca da bollo sulla domanda e sul titolo di studio e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Roma.

Art. 5.

L'esame di ammissione consiste di una prova orale di storia dell'arte, di una prova di disegno e di un esperimento pratico.

Per la prova orale di storia dell'arte, il candidato deve dimostrare di avere cognizioni generali di storia dell'arte classica e italiana (storia dell'arte antica, greca, etrusca e romana, storia dell'arte italiana dal sec. V al sec. XVIII, integrata da nozioni di storia delle tecniche artistiche).

Per la prova di disegno, deve eseguirsi in sei ore di tempo la riproduzione a tratto lineare senza chiaroscuro di un dipinto italiano dall'originale.

Per l'esperimento pratico, il candidato deve dimostrare di conoscere i principali procedimenti della tecnica di pittura e di scultura; per il settore « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche », consisterà nella selezione di frammenti appartenenti ad un oggetto ceramico ed in saggi applicativi di modellatura a plastilina di una lacuna su calco di scultura; per il settore « conservazione dei dipinti », l'esperimento consisterà nell'esecuzione di una stuccatura a gesso e colla e in alcuni saggi d'integrazione ad acquerello di una campionatura di colori riprodotti in quadricromia.

L'esperimento pratico si svolgerà secondo l'orario fissato dalla commissione esaminatrice entro un periodo massimo di sei giorni lavorativi e consecutivi, senza possibilità d'interruzione per nessun motivo.

Anche per i concorrenti cittadini stranieri, le prove d'esame saranno tenute in lingua italiana.

Si precisa che per i candidati stranieri che abbiano seguito studi all'estero, devono sostenere anche una prova orale di lingua italiana per essere ammessi a sostenere le prove d'esame del presente concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 7.

La votazione delle prove è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove.

Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a diciotto trentesimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere acconsentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica per i due settori; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 8.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data d'inizio degli esami, sia sul luogo ove gli esami stessi si svolgeranno, mediante lettera raccomandata. L'Amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati che saranno dichiarati vincitori ed avranno ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire al medesimo ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoindicati documenti:

Concorrenti italiani:

estratto dell'atto di nascita in bollo;

certificato di cittadinanza italiana in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Concorrenti stranieri:

documento attestante luogo e data di nascita;

attestato di cittadinanza.

Il possesso della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 10.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implica la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro: Scotti

(1880)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie « conservazione del commesso in pietra dura e scultura in materiali lapidei », « conservazione del mosaico », « conservazione dei dipinti e pitture murali » e « conservazione dei mobili e intagli » - anno accademico 1982-83.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, sull'approvazione del regolamento e ruolo organico dell'opificio delle pietre dure di Firenze;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955 concernenti rispettivamente l'istituzione dell'Istituto centrale per il restauro e l'approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 23, per il quale rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'opificio delle pietre dure;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 11: « Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale » per il quale compete all'opificio l'insegnamento del restauro;

Vista la lettera del 19 dicembre 1981, prot. 116/5254 del Ministero degli affari esteri D.G.R.C. Ufficio VI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle seguenti materie:

a) conservazione del commesso in pietra dura e scultura in materiali lapidei . . . . . allievi 3 + 1
b) conservazione del mosaico . . . . » 2 + 1
c) conservazione dei dipinti e pitture murali » 3 + 2
d) conservazione dei mobili e intagli . . » 2 + 1

Al concorso possono partecipare cittadini stranieri, ai quali vengono riservati cinque posti in soprannumero.

I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri, vedi secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

4) buona condotta.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro - Via degli Alfani, 78 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 30 giugno 1982 per i cittadini italiani, ed entro il 15 luglio 1982 per i cittadini stranieri.

La data di arrivo delle domande spedite a mezzo posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante; mentre per quelle recapitate a mano dal timbro dell'ufficio accettazione dell'opificio delle pietre dure (che è aperto nei giorni feriali, dalle ore 10 alle ore 14).

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare quale);

5) per quale settore intende concorrere (ed eventuale specializzazione); i candidati tengano presente che non si può presentare domanda di partecipazione per più di uno dei settori all'art. 1;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore (per i cittadini stranieri diploma equipollente), ovvero certificato, in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita. Non saranno ritenuti validi i certificati di iscrizione a corso o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti dovranno presentare i titoli attestanti l'effettivo esercizio della professione di restauratore o il tirocinio compiuto presso studi di restauro e raccolte pubbliche di antichità e d'arte, nonché i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici o presso istituti di istruzione superiore;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa per l'esame di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative di Roma - tasse scolastiche.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande redatte in carta semplice, prive di autenticazione o mancanti di uno o di tutti i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo non saranno considerate valide.

Art. 4.

Le pratiche di iscrizione degli stranieri devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, che dovrà autenticare la firma sulla domanda — art. 3, ultimo comma — legalizzare il titolo di studio posseduto dal candidato e dichiararne la corrispondenza al titolo di studio italiano richiesto per l'ammissione al concorso (III media); tradurre e legalizzare eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*).

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo di ufficio apposto sulla lettera di trasmissione.

Per i residenti all'estero sarà accolta la riserva di regolarizzare i documenti, limitatamente all'applicazione della marca da bollo sulla domanda e sul titolo di studio e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Firenze.

Art. 5.

L'esame di ammissione consiste di una prova orale di storia dell'arte, di una prova di disegno e di un esperimento pratico.

Per la prova orale di storia dell'arte il candidato deve dimostrare di aver cognizioni generali di storia dell'arte italiana, dal sec. XII al sec. XIX integrata da nozioni generali sulla storia e sulle tecniche di pittura, scultura e arti minori.

Per la prova orale di disegno deve eseguire in sei ore di tempo la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto italiano dall'originale, o di una scultura o di un oggetto.

Per l'esperimento pratico il candidato deve dimostrare di conoscere i principali procedimenti della tecnica di pittura e di scultura; per i settori *a*), *b*) e *d*) consisterà nell'integrazione in plastilina di parti mancanti di un oggetto seguendo le indicazioni di un modello; per il settore *c*) l'esperimento consisterà nella esecuzione di una stuccatura a gesso e colla e in alcuni saggi d'integrazione ad acquarello di una campionatura di colori riprodotti in quadricomia.

L'esperimento pratico si svolgerà secondo l'orario fissato dalla commissione esaminatrice entro un periodo massimo di sei giorni lavorativi e consecutivi, senza possibilità d'intenzione per nessun motivo.

Anche per i concorrenti cittadini stranieri, le prove d'esame saranno tenute in lingua italiana. Si precisa che per i candidati stranieri che abbiano seguito studi all'estero devono sostenere anche una prova orale di lingua italiana per essere ammessi a sostenere le prove d'esame del presente concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 7.

La votazione della prova è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a 18/30 (diciotto trentesimi) e non meno di 6/10 (sei decimi) in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere acconsentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica per ogni settore; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 8.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data d'inizio degli esami, sia sul luogo ove gli esami stessi si svolgeranno, mediante lettera raccomandata, l'Amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati che saranno dichiarati vincitori ed avranno ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire al medesimo ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoindicati documenti:

Concorrenti italiani:

estratto dell'atto di nascita in bollo;

certificato di cittadinanza italiana in bollo, con data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Concorrenti stranieri:

documento attestante luogo e data di nascita;

attestato di cittadinanza.

Il possesso della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 10.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 19 gennaio 1982

Il Ministro: SCOTTI

(1881)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CLUB ALPINO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo amministrativo del Club alpino italiano.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di ragioniere o perito commerciale oppure diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere oppure di maturità tecnica di perito per il turismo;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di cumulo di benefici previsti dalle norme vigenti e dal regolamento organico;

c) residenza nel territorio della provincia di Milano.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo, dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direzione generale del Club alpino italiano - Via Ugo Foscolo n. 3 - 20121 Milano.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale del Club alpino italiano - CAI - Via Ugo Foscolo n. 3 - 20121 Milano.

(1972)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo nel ruolo amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo in prova nel ruolo amministrativo del Club alpino italiano.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di 1° grado o uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 411, od altro titolo equipollente, valido ai fini dell'ammissione nei ruoli impiegatizi delle carriere statali;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di cumulo di benefici previsti dalle norme vigenti e dal regolamento organico;

c) residenza nel territorio della provincia di Milano.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo, dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direzione generale del Club alpino italiano - Via Ugo Foscolo n. 3 - 20121 Milano.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale del Club alpino italiano - CAI - Via Ugo Foscolo n. 3 - 20121 Milano.

(1970)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso nel ruolo amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di commesso in prova nel ruolo amministrativo del Club alpino italiano.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di cumulo di benefici previsti dalle norme vigenti e dal regolamento organico;

c) residenza nel territorio della provincia di Milano;

d) possesso della patente di guida di veicoli di grado B o superiore.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo, dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direzione generale del Club alpino italiano - Via Ugo Foscolo n. 3 - 20121 Milano.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale del Club alpino italiano - CAI - Via Ugo Foscolo n. 3 - 20121 Milano.

(1971)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, per titoli e per esami, per complessivi trentanove posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative indicate nella tabella allegata al bando di concorso.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1980, registro n. 12, foglio n. 290, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 23 settembre 1980, concernente l'indizione di trentanove posti, per titoli e per esami, per direttore di sezione straordinario per la direzione delle sezioni operative indicati nelle tabelle annesse al decreto ministeriale medesimo, le cui domande di ammissione dovevano essere presentate entro il 24 novembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1981, con il quale, fra gli altri, sono stati ammessi ai concorsi alcuni candidati con riserva di accertare nei loro confronti, il possesso del requisito richiesto per la partecipazione ai concorsi stessi, a termini dello art. 2 del bando, in considerazione dell'incertezza interpretativa circa l'efficacia, nei confronti del disposto dello stesso art. 2, della sopravvenuta disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 72 della legge n. 312/80;

Visto il parere n. 559/81 del 3 giugno 1981, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che tale ammissione debba considerarsi legittima e definitiva, nella prevalente considerazione che l'abbreviazione di anni due prevista dall'art. 72, ultimo comma, della legge n. 312/80, ai fini del conseguimento delle classi stipendiali nell'ambito della carriera degli assistenti di ruolo stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, consente agli interessati l'acquisizione del predetto requisito di ammissibilità ai concorsi in parola;

Ritenuto, pertanto di procedere alla riapertura dei termini dei suddetti concorsi, limitatamente agli sperimentatori, agli assistenti universitari ordinari ed ai ricercatori degli istituti scientifici statali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 del bando, che alla data del 24 novembre 1980 non hanno prodotto domanda di partecipazione ai concorsi stessi, cui, invece, avrebbero avuto titolo ad essere ammessi alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti dall'alto Consesso;

Ritenuto, peraltro, che tale determinazione corrisponde al pubblico interesse in relazione, anche, ad una maggiore selettività dei concorrenti;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto delle lettere *b*), *c*) e *d*), art. 2 del bando di concorso, per titoli e per esami, a trentanove posti di direttore di sezione straordinario, nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1980, registro n. 12, foglio n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 23 settembre 1980, è inteso nel senso che possono partecipare al concorso stesso anche gli sperimentatori, assistenti universitari, ordinari e i ricercatori che in applicazione del combinato disposto delle disposizioni del preesistente ordinamento retributivo e dell'ultimo comma dell'art. 72, della legge 11 luglio 1980, n. 312, circa il beneficio della riduzione di due anni ai fini del conseguimento delle classi stipendiali, potevano conseguire alla data del 24 novembre 1980 la seconda classe di stipendio quale requisito di ammissione ai concorsi per la nomina a direttore di sezione straordinario.

Art. 2.

Gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, gli assistenti ordinari delle università nelle materie afferenti l'attività dell'istituto nonché i ricercatori presso istituti scientifici statali nelle materie afferenti l'attività dell'istituto richiamati dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 del bando di con-

corso citati in premessa i quali si trovavano alla data del 24 novembre 1980, nella condizione di cui all'art. 1 precedente, possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi, per titoli e per esami, a trentanove posti di direttore di sezione straordinario sopracitati, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1982
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 159

(1958)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, per titoli e per esami, per complessivi quindici posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative indicate nella tabella allegata al bando di concorso.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1980, registro n. 12, foglio n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, concernente l'indizione di quattordici concorsi, per titoli e per esami, per complessivi quindici posti di direttore di sezione straordinario per la direzione delle sezioni operative indicate nelle tabelle annesse al decreto ministeriale medesimo, le cui domande di ammissione dovevano essere presentate entro il 24 novembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1981, con il quale, fra gli altri, sono stati ammessi ai concorsi alcuni candidati con riserva di accertare nei loro confronti, il possesso del requisito richiesto per la partecipazione ai concorsi stessi, a termini dello art. 2 del bando, in considerazione dell'incertezza interpretativa circa l'efficacia, nei confronti del disposto dello stesso art. 2, della sopravvenuta disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 72 della legge n. 312/80;

Visto il parere n. 559/81 del 3 giugno 1981, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che tale ammissione debba considerarsi legittima e definitiva, nella prevalente considerazione che l'abbreviazione di anni due prevista dall'art. 72, ultimo comma, della legge n. 312/80, ai fini del conseguimento delle classi stipendiali nell'ambito della carriera degli assistenti di ruolo stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, consente agli interessati l'acquisizione del predetto requisito di ammissibilità ai concorsi in parola;

Ritenuto, pertanto di procedere alla riapertura dei termini dei suddetti concorsi, limitatamente agli sperimentatori, agli assistenti universitari ordinari ed ai ricercatori degli istituti scientifici statali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 del bando che alla data del 24 novembre 1980 non hanno prodotto domanda di partecipazione ai concorsi stessi, cui, invece, avrebbero avuto titolo ad essere ammessi alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti dall'alto Consesso;

Ritenuto, peraltro, che tale determinazione corrisponde al pubblico interesse in relazione, anche, ad una maggiore selettività dei concorrenti;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto delle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 del bando di concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di direttore di sezione straordinario, nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1980, registro n. 12, foglio n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 novembre 1980, è inteso nel senso che possono partecipare al concorso stesso anche gli sperimentatori, assistenti universitari ordinari ed i ricercatori che potevano conseguire, alla data del 24 novembre 1980, la seconda classe di stipendio, quale requisito di ammissione ai concorsi per la nomina a direttore di sezione straordinario, in applicazione del combinato disposto delle norme del preesistente ordinamento retributivo e dell'ultimo comma dell'art. 72 della legge 11 luglio 1980, n. 312, circa il beneficio della riduzione di due anni ai fini del conseguimento delle classi stipendiali.

Art. 2.

Gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, gli assistenti ordinari delle università nelle materie afferenti l'attività dell'istituto nonché i ricercatori presso istituti scientifici statali nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, richiamati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 del bando di concorso, citato in premessa, i quali si trovavano alla data del 24 novembre 1980, nella condizione di cui all'articolo precedente, possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi, per titoli e per esami, a quindici posti di direttore di sezione straordinario, sopracitati, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 160

(1957)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di avviso relativo al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' revocato l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 27 marzo 1982 alla pagina 2391 (numero redazionale 1566) relativo al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche della facoltà di scienze nautiche.

(1987)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze nautiche:

istituto di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(1988)

Concorso a undici posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Padova (rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1982 alla pag. 2592 (numero redazionale 1706) relativo al concorso a undici posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Padova dove è scritto: « Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili,.... », deve intendersi: « Le domande di ammissione al concorso — *separate per ciascun posto cui il candidato intenda concorrere* — redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, ... ».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(1989)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Variazione della sede di esame del concorso a due posti di ingegnere nel ruolo ingegneri della carriera direttiva

Si rende noto che la prova scritta del concorso a due posti di ingegnere in prova nel ruolo ingegneri della carriera direttiva del Ministero della sanità, non si terrà nella sede indicata nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982, ma SI TERRA' presso la sala conferenze del centro traumatologico ortopedico, via San Nemesio, 21, Roma (stesso giorno, stessa ora).

(2005)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12, IN CANTÙ

Concorso ad un posto di assistente pediatra presso il presidio ospedaliero di Cantù

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra, presso il presidio ospedaliero di Cantù.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(280/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(281/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(282/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALE « CASA DEL SOLE I. E M. LANZA DI TRABIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di aiuto di radiodiagnostica e radioterapia;

due posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(278/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(279/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN SPOLETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero di Spoleto.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero di Spoleto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - ufficio concorsi, dell'U.L.S. in Spoleto (Perugia).

(286/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 103 del 15 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 72 - Ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di conduttore di caldaia operaio ad alta specializzazione tecnologica, aiuto di cucina operaio ad alta specializzazione tecnologica, operaio comune addetto ai servizi economali, operaio comune addetto ai servizi tecnici.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821070)